REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

Determina n 700 DCTAAD Originale

Oggetto: Verifica rapporto ottimale assistenza primaria alla data del 1°Settembre 2011.

In data 03 NOV. 2011 , nella Sede del Dipartimento di Coordinamento Tecnico Area Assistenza Distrettuale dell 'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone , sita in Crotone, in Via M. Nicoletta Centro Direzionale "il Granaio";
Su conforme proposta del Responsabile del Procedimento designato ;

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI COORDINAMENTO TECNICO AREA ASSISTENZA DISTRETTUALE

Premesso che l'accordo integrativo regionale, approvato con delibera di Giunta n 580 e pubblicato in data 16/09/2006 , all'art. 12.2 ha stabilito il rapporto di riferimento per la definizione del fabbisogno dei medici da incaricare nel servizio dell'assistenza primaria pari ad 1 medico ogni 1200 assistiti o frazione di 1000 superiore a 600, detratta la popolazione di età compresa tra 0 e 14 anni, risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;
Rilevato che il Tribunale Amministrativo del Lazio , sezione Terza bis , pronunciandosi sul ricorso inoltrato da taluni medici, con sentenza n 9909/2007 ha accolto il ricorso e disposto l'annullamento dell'art.12.2 del succitato AIR ,
Che il consiglio di Stato pronunciandosi sul ricorso in appello proposto dalla Federazione Italiana Medici di medicina Generale -FIMMG- con sentenza n 241/09 ha confermato la sentenza del TAR Lazio n 9909/2007 e per l'effetto annullato il citato punto 12.2 " Rapporto ottimale dell' AIR";
Che in esecuzione di quanto sopra il Comitato Regionale Permanente dei medici di medicina generale, nell'esercizio della sua funzione di organo preposto alla definizione degli accordi integrativi regionali, ha riformulato l'art.12.2, , approvato dalla Giunta Regionale con delibera n 98 del 9 marzo 2009;
Che con sentenza n 9771/09 il TAR del Lazio ha accolto un ulteriore ricorso proposto per l'ottemperanza alla sentenza del TAR stesso n 9909/07 e per l'effetto annullato la delibera di G.R. N 98/2009 ;
Che la Regione Calabria ha preso atto della citata sentenza 9971/2009 e delle decisioni adottate dal Comitato Regionale Permanente dei medici di medicina generale ed ha riformulato il testo dell'art.12.2 dell'Accordo Integrativo Regionale , approvato con delibera n 48/2010 , nel modo che segue.
"Per ciascun ambito territoriale può essere iscritto solamente un medico ogni 1000 abitanti residenti o frazione di 1000 superiore a 500 detratta la popolazione di età compresa tra 0 e 14 anni risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, come previsto dall'ACN del 23 marzo 2005: Per

l'applicazione della suddetta disposizione si richiamano le indicazioni riportate nell'allegato B ";
Dato atto che in seguito a diffida della FIMMG la Regione Calabria con delibera n 118/2010 ha integrato la succitata delibera n 48/2010 con l'art.12.2 bis :
"ai sensi del comma 15 dell'art.33 della.A.C.N., le aziende sanitarie , negli ambiti ove ricadono comuni montani individuati come tali ai sensi delle leggi regionali vigenti e con una popolazione complessiva inferiore a 900 abitanti in considerazione del naturale decremento demografico e negli ambiti costituiti da un solo comune ,ove si ritiene che il numero dei medici iscritti garantisce la libera scelta del cittadino nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza , determinano gli ambiti da definirsi e dichiararsi carenti sulla base del numero medio degli assistiti in carico ai medici già inseriti e della effettiva capacità ricettiva del relativo ambito territoriale e previo parere del comitato aziendale ;
Rilevato che il TAR del Lazio con sentenza 9923/10 ha dichiarato la nullità della delibera n 118/10 e ordinato alla Giunta Regionale di dare concreta e piena esecuzione al giudicato formatosi sulla già menzionata sentenza n 9909/2007, provvedendo ad approvare il nuovo testo dell'art.12.2 dell'Accordo Integrativo Regionale per la medicina generale sul rapporto ottimale medico residente entro giorni 30 dalla notifica della sentenza;
Vista la circolare regionale n 9346 del 2 Aprile 2010 con la quale la Regione Calabria invita le Aziende Sanitarie a procedere all'individuazione delle zone carenti sulla base della nuova riformulazione secondo le procedure di cui all'Accordo Collettivo Nazionale ed in base ai criteri stabiliti con delibera di G.R. N 48/2010;
Precisato che l'ufficio preposto procedeva alla verifica del rapporto ottimale, per il secondo semestre dell'anno 2011, secondo le procedure previste dall'art. 33 commi 9 e 11dell'ACN 29 Luglio 2009, espressamente riportate nell'allegato B dello stesso accordo, e secondo i criteri stabiliti dalla GR con delibera n 48/2010 ;
che detta verifica veniva effettuata sulla scorta dei dati relativi alla popolazione residente al 31/12/2010 trasmessi dai Comuni interessati , detratta la fascia di età compresa tra 0 e 14 anni , scorporando dalla popolazione di riferimento per la determinazione del rapporto ottimale quei cittadini, individuati e comunicati dal Responsabile dell'Ufficio Anagrafe , che alla data del 31 dicembre dell'anno precedente , pur essendo anagraficamente residenti nell'ambito territoriale , hanno effettuato la scelta del medico in altro ambito territoriale dell'Azienda stessa e conteggiando gli stessi nell'ambito in cui hanno esercitato il diritto di scelta ;
Che in data 10/10/11 il Comitato Aziendale di MG convocato presso la Direzione Generale di questa ASP, all'unanimità, ha approvato la pubblicazione del posto carente individuato per l'ambito territoriale Verzino, Pallagorio, Carfizzi, San Nicola dell'Alto, Casabona, con l'obbligo di apertura dell'ambulatorio nel comune di San Nicola dell'Alto, rinviando al prossimo semestre la quantificazione del rapporto ottimale riferibile al Comune di Crotone ed all'ambito territoriale di Rocca di Neto, Scandale, Belvedere Spinello , San Mauro Marchesato, "a motivo del fatto che i parametri utilizzati pazienti-residenti detratti delle due posizioni relative agli assistiti con scelta medica in ambito e fuori ambito non tengono conto di due ulteriori circostanze:

extracomunitari verosimilmente residenti negli ambiti precedenti nonché coloro che pur avendo la residenza nei medesimi ambiti non hanno effettuato una scelta, in attesa che la problematica venga portata al vaglio del Dipartimento della Salute regionale per poter avere una risposta chiara sulla utilizzabilità del coefficiente di cui agli art 33 e 34 dell'Accordo Collettivo Nazionale per poter sentire riconosciuta la necessità sul medesimo coefficiente di detrarre sia il numero corrispondente a residenti senza scelta medica sia in riferimento al numero degli extra comunitari che possono essere inclusi nei residenti comunicati dall'anagrafe del comune";
Vista la nota n 26077 del 11/10/11 con la quale il Direttore Generale , facendo proprio il parere espresso, all'unanimità, dal Comitato Aziendale di Medicina Generale, disponeva, all'ufficio preposto , congiuntamente al Direttore del Dipartimento di Coordinamento Tecnico Area Assistenza Distrettuale, di procedere nel rispetto di quanto sopra detto;
Ritenuto dover richiedere alla Regione Calabria la pubblicazione di un posto dichiarato carente per l'ambito territoriale Verzino, Pallagorio, Carfizzi, San Nicola dell'Alto, Casabona, con l'obbligo di apertura dell'ambulatorio nel comune di San Nicola dell'Alto e rinviare al prossimo semestre la quantificazione del rapporto ottimale riferibile al Comune di Crotone ed all'ambito territoriale di Rocca di Neto, Scandale, Belvedere Spinello , San Mauro Marchesato;

DETERMINA

Per quanto in premessa specificato e descritto che qui si intende integralmente ripetuto e confermato,
prendere atto delle disposizioni impartite con nota n 26077 del 11/10/11 dal Direttore Generale e dal Direttore del Dipartimento, nonché del parere espresso dal comitato Aziendale nella seduta del 10/10/2011 ;
dichiarare l'ambito territoriale Verzino – Pallagorio - Carfizzi - San Nicola dell'Alto - Casabona carente di un posto di medico di assistenza primaria convenzionato, con l'obbligo di apertura dell'ambulatorio nel Comune di San Nicola dell'Alto ;
Rinviare al semestre successivo la quantificazione del rapporto ottimale riferibile al Comune di Crotone ed all'ambito territoriale di Rocca di Neto, Scandale, Belvedere Spinello , San Mauro Marchesato, "a motivo del fatto che i parametri utilizzati pazienti-residenti detratti delle due posizioni relative agli assistiti con scelta medica in ambito e fuori ambito non tengono conto di due ulteriori circostanze: extracomunitari verosimilmente residenti negli ambiti precedenti nonché coloro che pur avendo la residenza nei medesimi ambiti non hanno effettuato una scelta, in attesa che la problematica venga portata al vaglio del Dipartimento della Salute regionale per poter avere una risposta chiara sulla utilizzabilità del coefficiente di cui agli art 33 e 34 dell'Accordo Collettivo Nazionale per poter sentire riconosciuta la necessità sul medesimo coefficiente di detrarre sia il numero corrispondente a residenti senza scelta medica sia in riferimento al numero degli extra comunitari che possono essere inclusi nei residenti comunicati dall'anagrafe del comune";

Trasmettere il presente atto, non appena esecutivo, alla Regione Calabria per la prevista pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale .

Il Responsabile del Procedimento Dr.ssa Maria Concetta Spina _____
(Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto)

Il Direttore del Dipartimento Sostituto Dr.ssa Angela Caligiuri _____

UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all' Albo Pretorio dell' Azienda il 07 NOV. 2011 con protocollo della U.O Segreteria Generale n. 2175 e vi rimarrà per un periodo di dieci giorni

Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino

Il Direttore dell' Ufficio AAGG
Sig. Giorgio Vincenzo FLOCCARI

Il Dirigente Amministrativo Responsabile
(Dr.ssa Anna GIORDANO)